



COMUNE DI TERNI
Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio
Ufficio Commercio, Attività Artigianali e Strutture Ricettive

Corso del Popolo 30
05100 Terni

Tel +39 0744.549.775

Fax +39 0744.401407

comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Prefettura di TERNI - Via Pec : protocollo.preftr@pec.interno.it
Alla Questura di TERNI -Via Pec : urp.quest.tr@pecps.poliziadistato.it
Alla Compagnia Carabinieri di TERNI -Via Pec : ttr24703@pec.carabinieri.it
Alla Centrale Operativa Carabinieri di TERNI -Via Pec : provtrco@carabinieri.it
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di TERNI -Via Pec : tr0510000p@pec.gdf.it
Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni - Via Pec : provincia.terni@postacert.umbria.it
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TERNI - Via Pec: com.terni@cert.vigilfuoco.it
Alla A.U.S.L. UMBRIA 2 di TERNI - Via Pec : aslumbria2@postacert.umbria.it
Alla Croce Rossa Italiana -Comitato Provinciale di TERNI - Via Pec : cp.terni@cert.cri.it
All' A.S.M. TERNI S.p.A. - Via Pec : asmternispa@legalmail.it
All' A.T.C. Servizi S.p.A. di TERNI - Via Pec : atcservizispa@legalmail.it
A Busitalia sita-nord srl - Via Pec : fsbusitalia@pec.it
All'Assessorato alla Mobilità e Trasporti - SEDE
Alla Direzione Polizia Locale – Mobilità - SEDE
Alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio – SEDE
All'Ufficio Circolazione e Traffico - SEDE
All'Ufficio Strade – SEDE
All'Ufficio Protezione Civile - SEDE
Al Servizio di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento dell'Ospedale Santa Maria di Terni
VIA PEC: aospterni@postacert.umbria.it
Alla centrale unica del 118 - Via PEC: 118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it
Alla Confartigianato di Terni - Via PEC confartigianatoimpreseterni@ticertifica.it
Alla Confcommercio Umbria - Via PEC confcommercio.umbria@pec.it
terni@pec.confcommercio.umbria.it
Alla Confesercenti di Terni - Via PEC confesercentiumbria@peconfesercenti.it
Alla C.N.A. di Terni - Via PEC cnaserviziterni@pec.it
Alla Cidec – Via pec: f.cidecterni@legalmail.it
Alla Confagricoltura Umbria Uffici di Terni
Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Terni
A Coldiretti

Oggetto: riapertura del tradizionale Mercato del Mercoledì presso l'area di Voc. Staino e delle ulteriori attività di commercio su area pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 26.05.2020, cui integralmente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in diritto, è stato tra l'altro stabilito "...di disporre che a far data dal 27 maggio 2020 è prevista la rilocalizzazione temporanea e quindi lo svolgimento del mercato del mercoledì presso l'area di Voc. Staino, con partecipazione aperta a tutti gli esercenti concessionari ed aventi titolo...";

CONSIDERATO

che tale provvedimento è stato adottato a parziale modifica ed integrazione della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 4.5.2020, stante le più recenti disposizioni in materia di contenimento del virus COVID 19 ed in particolare delle

segue

- CHE** Ordinanze della Presidente della Regione Umbria nn. 25, 27 e 28 corrente anno, in conseguenza del DPCM del 17 maggio 2020 e del D.L. n. 33/2020;
- RITENUTO** in particolare, con la precitata Ordinanza Regionale n. 25/2020 sono state altresì approvate le linee guida redatte dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Province Autonome n. 20/81/CR01/COV1, per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, le quali contengono stringenti misure ai fini della corretta organizzazione dei mercati, in conseguenza dell'attuale fase emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID 19, inclusa la riorganizzazione degli spazi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale anche attraverso un maggior distanziamento dei posteggi ed ove possibile un ampliamento dell'area mercatale;
- CONSIDERATO** di dover adottare conseguenti specifiche misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID 19 – "Coronavirus", stante la nota situazione di straordinaria emergenza sanitaria,
- RILEVATO** che la stessa ubicazione dei posteggi previsti per gli operatori ammessi è stata rivalutata distanziando opportunamente i singoli stalli di sosta, come da rilievo planimetrico allegato alla precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 26 maggio 2020;
- CONSIDERATE** come le suindicate linee guida abbiano peraltro un ambito di applicazione più ampio, riguardando la generalità dei mercati ed è pertanto necessario procedere di conseguenza, individuando in via d'urgenza delle misure riferibili anche a tutti gli altri mercati cittadini, ai posteggi fuori mercato o ad altre simili attività quali quelle di vendita al dettaglio posta in essere dai produttori agricoli su aree pubbliche;
- CHE** le caratteristiche degli altri mercati cittadini, organizzati tramite concessione di box assegnati a singoli operatori ed il cui numero non è comunque particolarmente numeroso, non superando in via di principio (e fatte salve le singole fattispecie) in via orientativa i 10 esercenti;
- VISTI** occorre pertanto procedere di conseguenza;
- CHE** altresì l'art. 50, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; l'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

per quanto premesso

ORDINA

1. per il periodo dalla riapertura del mercato del mercoledì presso la localizzazione transitoria di Voc. Staino e quindi a far data dal giorno 27 maggio 2020, sono stabilite le seguenti misure:
 - a) è fatto obbligo agli operatori ammessi, eventuali spuntisti inclusi, di:
 - I) laddove non dotati di veicoli attrezzati, utilizzare sistemi di separazione fisica dal terreno a propria cura e spese (quali appositi tendaggi, oppure sistemi componibili modello pedana), ai fini igienico sanitari;
 - II) rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ciò altresì dagli altri operatori anche durante le operazioni di carico e scarico; analogamente gli stessi dovranno assicurarsi di accogliere per le contrattazioni un numero di clienti tale da garantire tale distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
 - III) pulire e disinfettare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita, igienizzando banchi e merci secondo le disposizioni di riferimento e comunque adottando al riguardo ogni conseguente cautela;
 - IV) transennare il proprio banco o il proprio veicolo destinato alla vendita impedendo gli accessi laterali;
 - V) utilizzare mascherine di protezione da parte propria e dei propri dipendenti, assieme a guanti monouso o, in alternativa a questi ultimi, provvedendo ad una igienizzazione frequente delle mani;

segue

- VI) mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - VII) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - VIII) in caso di vendita di beni usati, pulire e disinfettare i capi di abbigliamento e le calzature prima che siano poste in vendita;
 - IX) posizionare mastelle destinate alla raccolta ed allo smaltimento di guanti monouso e delle mascherine di protezione;
 - X) realizzare nel rispetto degli spazi assegnati una corsia di accesso e di uscita alla propria attività;
 - XI) è vietata l'unione di 2 o più posteggi anche se condotti in concessione dal medesimo titolare;
- b) l'accesso all'area mercatale è consentito solamente con l'utilizzo di mascherina di protezione, fatte salve le esclusioni stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) il pubblico partecipante dovrà osservare un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento interpersonale;
2. l'Azienda Speciale Multiservizi procederà in ogni caso per ogni data di svolgimento del mercato:
- a) alla sanificazione dell'area prima dell'inizio delle operazioni di posizionamento degli operatori, utilizzando apposite soluzioni ed irrorando abbondantemente con le medesime l'area in questione;
 - b) alla pulizia straordinaria della medesima area al termine delle operazioni di vendita;
3. è in ogni caso vietato qualsiasi assembramento;
4. nel caso di tutti gli altri mercati cittadini con box assegnati in concessione a singoli operatori di qualunque settore merceologico o di qualsiasi categoria professionale, questi ultimi dovranno osservare le misure di cui al precedente punto 1, lett. a) sub II), III), V), VI), VII), VIII e IX), e b), oltrechè il punto 3, ed altresì le prescrizioni stabilite per il commercio al dettaglio dalle linee guida meglio descritte in narrativa ed il cui estratto è allegato sub 1) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; laddove le attività ivi condotte si sostanzino nella somministrazione di alimenti e bevande andranno altresì osservate, in aggiunta a quelle sopra indicate, le prescrizioni stabilite per il settore della ristorazione dalle linee guida meglio descritte in narrativa ed il cui estratto è allegato sub 2) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
5. nel caso di attività condotte senza l'uso di box ma su area scoperta assegnata in concessione a singoli operatori di qualunque settore merceologico o di qualsiasi categoria professionale anche al di fuori dei mercati cittadini, questi ultimi dovranno osservare le misure di cui ai precedenti punti 1 e 3; tali misure dovranno essere altresì osservate da qualsiasi operatore itinerante ed altresì dagli operatori "spuntisti"
6. il pubblico che intenda accedere a tutti i mercati cittadini dovrà comunque osservare prescrizioni e limiti di cui al precedente punto 1, sub b) e c) e di cui al precedente punto 3;
7. per quanto concerne il mercato delle anticherie seguiranno ulteriori specifiche disposizioni;
8. ci si riserva di adottare specifiche disposizioni in ordine alla vendita di beni usati;
9. i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge ed in caso di comportamento scorretto potranno anche essere allontanati dal mercato con provvedimento immediato; in ogni caso, fatte salve diverse sanzioni previste da ulteriori disposizioni, chiunque viola quanto stabilito ai sensi della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del

segue

pagamento di una somma ricompresa tra 80,00 e 480,00 euro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

10. il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione; lo stesso verrà pubblicizzato, oltreché tramite la sua comunicazione ai soggetti riportati in indirizzo, tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
11. ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di legale conoscenza del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO

Avv. Leonardo Latini

Documento sottoscritto con firma digitale

segue

ALL. 1)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per **l'igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

segue

ALL TO 2)

RISTORAZIONE*

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti per l'igienizzazione delle mani** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I **tavoli** devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a **buffet** non è consentita.
- Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

segue

SEGUE ALL. TO 2)

- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.